



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ZANETTA, FLUTTERO, PALMIZIO, SANTINI,
GALPERTI, GALLONE e LATRONICO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2009

Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza
del personale postelegrafonico cessato dal servizio
tra il 1° gennaio 1994 e il 1° ottobre 1995

ONOREVOLI SENATORI. - I contratti collettivi nazionali di lavoro nei vari settori del pubblico impiego prevedono che i miglioramenti siano attribuiti integralmente a tutti i lavoratori comunque collocati a riposo nell'arco di vigenza contrattuale.

Ciò nonostante, si è verificato che, per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 1994 fino al 1° ottobre 1995, i pensionati dell'ex ente Poste italiane siano stati indebitamente estromessi da tali benefici, considerata anche la disponibilità delle organizzazioni sindacali di categoria ad escludere la cosiddetta «vigenza contrattuale» anche per il clima generale che allora caratterizzava il rinnovo dei contratti di lavoro del settore pubblico.

Resta comunque certo che, per quanto concerneva la generalità dei contratti, la vigenza contrattuale venne garantita, così come è accaduto per i contratti dei postelegrafonici successivamente sottoscritti.

Tuttavia, si segnala una disparità di trattamento e una discriminazione perpetrata a danno di taluni lavoratori, ovvero di un numero limitato di postelegrafonici ai quali è

stata preclusa, in un determinato arco temporale, e senza giustificato motivo, l'opportunità di vedersi riconosciuti, sulla liquidazione e sul trattamento pensionistico, gli incrementi stipendiali relativi al periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Appare quindi evidente la necessità di procedere ad un ricalcolo del trattamento pensionistico, comprensivo degli incrementi retributivi intervenuti dal momento della cessazione del rapporto di lavoro nell'ambito del periodo di vigenza del contratto.

Tale questione è stata già sollevata nel corso delle passate legislature. Fin dal dicembre 2000 l'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha riconosciuto la fondatezza di diritto della richiesta e successive verifiche finanziarie hanno evidenziato una modesta quantificazione di spesa.

Sono quindi indubitabili la non differibilità del problema e l'urgenza di porre fine ad una discriminazione di trattamento riservata ad alcuni lavoratori rispetto ad altri in analoghe condizioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al personale, già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformata in ente pubblico economico denominato «Ente poste italiane» con decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che è cessato dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, sono riconosciuti i benefici economici previsti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro a valere sull'importo della liquidazione e sul trattamento pensionistico.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

